



SCHERMA DESIO s.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA AI SENSI DEL D. LGS. 28 FEBBRAIO 2021 N. 39

*approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 1 agosto
2024*

INDICE

P R E M E S S A

C A P I T O L O 1 D I R I T T I E D O V E R I

- 1 . 1 L I N E E G U I D A I N M A T E R I A D I P R E V E N Z I O N E D E G L I A B U S I , V I O L E N Z E E D I S C R I M I N A Z I O N I

C A P I T O L O 2 P R E V E N Z I O N E E G E S T I O N E D E I R I S C H I

- 2 . 1 C O M P O R T A M E N T I R I L E V A N T I
- 2 . 2 R E S P O N S A B I L E C O N T R O A B U S I , V I O L E N Z E E D I S C R I M I N A Z I O N I

C A P I T O L O 3 U S O D E G L I S P A Z I D I P E R T I N E N Z A D E L L A S O C I E T A '

- 3 . 1 A C C E S S O A I L O C A L I E A G L I S P O G L I A T O I

C A P I T O L O 4 T R A S F E R T E

- 4 . 1 T R A S F E R T E E D O V E R I D E G L I A C C O M P A G N A T O R I

C A P I T O L O 5 I N C L U S I V I T A '

- 5 . 1 G A R A N Z I E D I U G U A G L I A N Z A E P A R I D I R I T T O A L L A P R A T I C A S P O R T I V A

C A P I T O L O 6 T U T E L A D E L L A P R I V A C Y

- 6 . 1 T R A T T A M E N T O D E I D A T I

C A P I T O L O 7 C O N T R A S T O A I C O M P O R T A M E N T I L E S I V I E G E S T I O N E D E L L E S E G N A L A Z I O N I . S E G N A L A Z I O N I D E I C O M P O R T A M E N T I L E S I V I

- 7 . 1 S E G N A L A Z I O N E D E I C O M P O R T A M E N T I L E S I V I

C A P I T O L O 8 S I S T E M A D I S C I P L I N A R E E M E C C A N I S M I S A N Z I O N A T O R I

- 8 . 1 C O M P O R T A M E N T I R I L E V A N T I E Q U A D R O S A N Z I O N A T O R I O
- 8 . 2 S A N Z I O N I N E I C O N F R O N T I D E I C O L L A B O R A T O R I R E T R I B U T T I
- 8 . 3 S A N Z I O N I N E I C O N F R O N T I D E I V O L O N T A R I

C A P I T O L O 9 O B B L I G H I I N F O R M A T I V I E A L T R E M I S U R E

- 9 . 1 P U B B L I C A Z I O N E E D I F F U S I O N E D E L M O D E L L O
- 9 . 2 O B B L I G H I D I I N F O R M A Z I O N E E F O R M A Z I O N E V E R S O I T E S S E R A T I

PREMESSA

Il presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dalla SCHERMA DESIO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 in conformità con la delibera C.O.N.I. 255/23 del 25.07.2023 e con le linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana Scherma in data 31.08.2023.

Il Modello si applica a tutti i soggetti che partecipino in qualsivoglia forma e con qualsivoglia funzione o titolo all'attività della Scherma Desio s.s.d.r.l.; ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Scherma, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del C.O.N.I. per le Politiche di Safeguarding.

L'obiettivo del presente Modello è di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, in particolare minori, garantendo l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzando le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i Tesserati.

Il Modello di Organizzazione e Controllo dell'attività sportiva è pubblicato sul sito della Società, reso disponibile nella sede della medesima nonché comunicato al Responsabile Safeguarding della Federazione per la tutela dei Tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile della Società contro abusi, violenze e discriminazioni.

CAPITOLO 1 DIRITTI E DOVERI

1.1 LINEE GUIDA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

A tutti i Tesserati e le Tesserate è riconosciuto il diritto fondamentali:

- a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
- a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.

Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei Tesserati e delle Tesserate.

I Tecnici, i Dirigenti, i Soci, gli Atleti, i Collaboratori e tutti gli altri Tesserati e Tesserate sono tenuti a conoscere il presente Modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei Tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Scherma.

2.1 **COMPORAMENTI RILEVANTI**

Costituiscono rilevanza ai fini del presente Modello, le seguenti tipologie di comportamento:

abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del Tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del Tesserato.

Tali atti possono anche consistere nell'indurre un Tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi Atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti.

In questo ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

- abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriata o indesiderate, o nell'osservare il Tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

- negligenza: il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente Modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del Tesserato;

- incuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

- abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

- bullismo, cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel

corso del tempo, ai danni di uno o più Tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul Tesserato, anche con comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

- comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, che si verifichino in qualsivoglia forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

2.2 RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

La Scherma Desio s.s.d.r.l. nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli Atleti

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere soggetto autonomo e indipendente dalle cariche sociali e verrà selezionato tra i soggetti con abbiano titoli, esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dalla Federazione Italiana Scherma alla quale la Società è affiliata.

Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti, designato come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.

Il responsabile Safeguarding all'interno delle Società svolge funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di Safeguarding.

Il Responsabile Safeguarding sarà tenuto a sensibilizzazione i Tesserati della Società sulle politiche di Safeguarding e, ove necessario, sarà tenuto a collaborare con il Safeguarding Officer federale e con le autorità competenti.

Il Responsabile Safeguarding dovrà pubblicizzare i canali di comunicazione per i membri della Società per segnalare casi di abuso o maltrattamento e attenersi alle procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.

Il Responsabile Safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Il Consiglio di Amministrazione potrà sospendere o rimuovere il Responsabile Safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche della Società relative alla protezione dei minori.

3.1 ACCESSO AI LOCALI E AGLI SPOGLIATOI

Deve essere sempre garantito l'accesso in apposita area ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla Società durante gli allenamenti e le sessioni prova di Tesserati e Tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli Atleti e delle Atlete, ovvero a loro delegati. Presso le strutture in gestione o in uso alla Società devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.

Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli Atleti e alle Atlete tesserati per la Società o per altra Associazione o Società affiliata alla Federazione Italiana Scherma.

Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un Tecnico o Dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a Tesserati e Tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettuale/relazionale.

In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso agli spogliatoi è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un Tecnico o Dirigente formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (Atleta, Tecnico, Dirigente, Collaboratore, ecc.).

CAPITOLO 4 TRASFERTE

4.1 TRASFERTE E DOVERI DEGLI ACCOMPAGNATORI

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli Atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con Atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i Tecnici, i Dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'Atleta e l'accompagnatore.

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli Atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente Modello.

5.1 GARANZIE DI UGUAGLIANZA E PARI DIRITTO ALLA PRATICA SPORTIVA

La Società garantisce a tutti i propri Tesserati e ai Tesserati di altre Associazioni e Società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

La Società si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre Associazioni o Società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli Atleti con disabilità fisica o intellettuale-relazionale, integrando suddetti Atleti, anche tesserati per altre Associazioni o Società sportive dilettantistiche, nel gruppo di Atleti loro coetanei tesserati per la Società.

6.1 TRATTAMENTO DEI DATI

A tutti gli Atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i Tecnici, i Dirigenti, i Collaboratori e i Tesserati della Società, all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità previste dall'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o, in altri casi, sulla base del consenso esplicitamente espresso.

In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

La Società, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i Tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i Tesserati.

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dalla Società contenente dati personali dei Tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data breach et similia, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

La Società si dota di un regolamento interno conforme al GDPR che indichi le procedure per l'accesso ai dati e le persone autorizzate al trattamento dei dati stessi per le diverse finalità inerenti al loro incarico.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

7.1 SEGNALAZIONE DEI COMPORTAMENTI LESIVI

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di Tesserati o di persone terze, nei confronti di altri Tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all'indirizzo email **safeguarding@schermadesio.com**. Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile.

In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Garante per la tutela dei Tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Officer federale all'indirizzo email **safeguarding@fegerscherma.it**

In caso di gravi comportamenti lesivi la Società deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza all'Autorità giudiziaria competente.

La Società deve garantire l'adozione di apposite misure che prevenano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei Tesserati che abbiano in buona fede:

presentato una denuncia o una segnalazione;
manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
assistito o sostenuto un altro Tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

La Società deve altresì garantire l'adozione di misure volte alla tutela dei soggetti da accuse infondate e non comprovate tutelando la privacy e la dignità dei soggetti coinvolti.

CAPITOLO 8 **SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI**

8.1 COMPORTAMENTI RILEVANTI E QUADRO SANZIONATORIO

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;

- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente Modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i soggetti destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

8.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI RETRIBUITI

I comportamenti tenuti dai Collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente Modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari ai sensi del C.C.N.L. di riferimento per i Lavoratori sportivi.

Nei confronti dei Collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario Tesserato per la Società, inibizione dello stesso con scissione del tesseramento previa comunicazione ai competenti Organi di Giustizia federale.

Ai fini del precedente punto:

1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il Collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali societarie, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
2. incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il Collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente Modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
3. incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione il Collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente Modello con comportamenti quali:
 - a) l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
 - b) la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente Modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
4. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il Collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

5. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il Collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente Modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

8.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI

Nei confronti dei volontari che collaborano con la Società, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario Tesserato per la Società, inibizione dello stesso con scissione del tesseramento previa comunicazione ai competenti Organi di Giustizia federale.

Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione "Sanzioni nei confronti dei Collaboratori retribuiti".

CAPITOLO 9 OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

9.1 PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società è tenuta a pubblicare il presente Modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sul sito istituzionale.

Al momento dell'adozione del presente Modello e in occasione di ogni sua modifica, la Società deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i propri Tesserati, Collaboratori retribuiti o non e volontari. La Società deve informare il Tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli Atleti, del presente Modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

9.2 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE VERSO I TESSERATI

La Società deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei Tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Officer della Federazione Italiana Scherma, nonché all'Ufficio della Procura Federale ove competente.

La Società deve dare diffusione presso i propri Tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei Tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.

La Società deve prevedere un'adeguata informativa diretta ai Tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli Atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

La Società deve dare comunicazione ai Tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli Atleti di ogni altra politica di Safeguarding adottata dalla Federazione Italiana Scherma cui è affiliata.

La Società deve altresì prevedere adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.